

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'INDUSTRIA

20.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 20 DICEMBRE 1940-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGI**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Norme per la creazione e per l'esercizio della nuova zona industriale di Roma. (1199) (<i>Approvato con modificazione</i>)	127
PIRELLI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, FOLLIERO, CIANETTI, <i>Sottosegretario di Stato per le corporazioni</i> , PIRELLI, DE AMBRIS, MENEGOZZI, PASTI, DEL BUFALO.	
Istituzione di contributi per le ricerche minerarie (1200).	131
VASELLI GIOVANNI, <i>Relatore</i> - DEL BUFALO, CIANETTI, <i>Sottosegretario di Stato per le corporazioni</i> , PRESIDENTE, PIRELLI, PUPPINI, MASSIMINO.	
Divieto di stipulare contratti di assicurazione contro i danni con effetto differito di oltre un anno (1201)	133
MENTASCHI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, FERRARIO GIUSEPPE, CIANETTI, <i>Sottosegretario di Stato per le corporazioni</i> .	
Esame di una petizione	134
PRESIDENTE.	

Constata che la Commissione è in numero legale.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Norme per la creazione e per l'esercizio della nuova zona industriale di Roma. (1199)

PIRELLI, *Relatore*, osserva che la relazione ministeriale al disegno di legge per la creazione della nuova zona industriale di Roma, illustra ampiamente non soltanto le singole disposizioni del disegno di legge stesso, ma anche le ragioni che lo hanno determinato.

La creazione di una nuova zona industriale a Roma — in base alle precise direttive segnate dal Duce il 21 aprile 1938-XVI, quando Egli portò a tale problema il Suo alto interessamento — risponde in verità a considerazioni ed esigenze tutte di sommo interesse.

Anzitutto tale creazione si ispira alla necessità di determinare sempre più quell'incremento industriale dell'Italia centro-meridionale, che trova il suo fondamento non soltanto in ragioni di ordine economico e sociale ma anche in ragioni di natura politica e militare. Accanto a questa determinante di ordine generale ma assorbente, essenziali e decisive, sono le specifiche ragioni che possono così riassumersi: *a*) l'incessante progressivo sviluppo della capitale la cui popolazione — con il ritmo di incremento di 40-50 mila unità all'anno — nel 1950 toccherà i due milioni di abitanti; *b*) lo spontaneo sviluppo già in atto di talune industrie di consumo dell'Urbe e di

La riunione comincia alle 10.

(*Interviene il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, CIANETTI*).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Aprilis, Camerana, Curatulo, Ciano Arturo, Donegani, Fossi, Marinotti, Montagna, Tarchi e Venturi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

altre connesse ai servizi pubblici di una grande metropoli, e alle costruzioni e lavori di pubblica utilità; c) la necessità di risolvere il problema avendo di mira quelle che saranno le esigenze della capitale e della sua popolazione, non solo, ma anche dell'organismo industriale nazionale, tra una ventina di anni; d) l'attuale alto livello di potenzialità dell'industria romana, che sotto il vigoroso impulso del Regime ha raggiunto in questi ultimi anni uno sviluppo assai notevole, e procede, ancora più rapidamente, a perfezionare le sue strutture industriali: nella sola città di Roma, nel 1922 vi erano 3176 ditte con 60.808 dipendenti, nel 1930 3956 ditte e 80.039 dipendenti e nel giugno 1940 4574 ditte e 138.965 dipendenti. Ove si considerino anche le aziende artigiane, le cooperative, le aziende industriali, statali e della proprietà edilizia, nel giugno 1940, i dipendenti dalle industrie in senso lato ascendevano a circa 250 mila; e) la convenienza di coordinare e disciplinare il sorgere di nuovi stabilimenti non soltanto per quanto concerne la loro ubicazione ma anche per quanto si riferisce ai servizi comuni: scali ferroviari, distribuzione dell'energia, impianti idrici, trasporto delle maestranze, ecc.; f) la necessità di trovare subito sede definitiva a quegli stabilimenti che debbono lasciare la vecchia zona di San Paolo per ragioni connesse all'Esposizione Universale e quegli altri che debbono abbandonare la loro sede attuale nei vari rioni centrali e periferici, per ragioni urbanistiche, o perchè esercenti industrie rumorose, maleodoranti, ecc.; g) la opportunità di favorire l'allontanamento dal centro di Roma di molte aziende in modo da poter disporre di edifici e aree ad uso di abitazione. Questo allontanamento — necessariamente parziale — consentirà di alleggerire sensibilmente il traffico dell'Urbe, escludendo dal centro buona parte del volume attuale dei trasporti di cose e persone a carattere industriale.

L'ubicazione della nuova zona industriale — anch'essa, nelle sue linee generali, segnata dal Duce — è stata delimitata nei suoi precisi termini dalla Commissione Suprema di Difesa con deliberazione n. 2415 del 20 dicembre 1938-XVII, approvata dal Duce stesso, delimitazione che ha tenuto conto di tutte le esigenze non soltanto di carattere militare ma anche di ordine economico e tecnico, nonchè della situazione agricola dei terreni.

Così la nuova zona è stata scelta in modo che:

1°) il suo complesso industriale abbia la possibilità per un lungo periodo di tempo di svilupparsi liberamente, senza intralciare

eventuali altre direttive di espansione urbanistica della capitale, evitandosi il ripetere dell'errore della prima zona industriale di San Paolo troppo vicina all'abitato;

2°) essa sia di ampiezza tale da consentire una razionale distribuzione delle aziende, evitando pericolosi addensamenti e da permettere il sorgere, presso gli stabilimenti, di tutte le opere accessorie necessarie per la vita delle maestranze (case operaie, campi sportivi, dopolavoro, mense, spacci, ecc.) e di tutti i servizi generali;

3°) sia in prossimità dei quartieri più densi di popolazione operaia: Torpignattara, Tiburtino, Prenestino, Acqua Bullicante, Quadraro, Appio, che hanno un complesso importante di popolazione attiva;

4°) presenti facili possibilità di rapidi mezzi di comunicazione per le maestranze, al che si può provvedere valendosi della via Tiburtina, della Collatina, della Prenestina (vie di diretto, corto collegamento con la città), delle linee delle ferrovie vicinali (che ha già allo studio la costruzione di un braccio di pochi chilometri che dalla Via Casilina penetri nella zona), della linea delle Ferrovie dello Stato: Roma-Tor Sapienza; mezzi questi che possono agevolmente essere integrati con linee automobilistiche e tramviarie anche in sede propria;

5°) sia attraversata in tutta la sua lunghezza da una linea ferroviaria (Roma-Tivoli-Avezzano) che, non essendo di troppo traffico, possa essere utilizzata intensamente per i trasporti di carattere industriale; elemento fondamentale indispensabile, questo, per la vitalità di una zona industriale.

Il Ministero delle comunicazioni ha già proceduto all'esame preliminare degli adattamenti necessari per la maggiore efficienza dell'attrezzatura della linea e della stazione, ed ha dettato norme per la costruzione dei raccordi con gli stabilimenti;

6°) possa subito utilizzare una rete di strade già esistenti, atte al traffico, e migliorabili con pochi adattamenti: Via Tiburtina, Via Collatina, Via Prenestina, Strade di bonifica n. 6, n. 32 e n. 51 per un complesso di oltre chilometri 20.

7°) comprenda un lungo tratto dell'Aniene — corso di acqua perenne, a regime tale da essere utilissimo a talune categorie di industrie — ed una fitta rete di fossati, che consentono di ridurre al minimo la costruzione di nuove fognature;

8°) disponga di un sufficiente approvvigionamento idrico, a mezzo di facili allacciamenti da tutti i punti della zona agli ac-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

quedotti che già attraversano in più direttive tutta la zona stessa (acquedotti dell'Acqua Marcia e dell'Acqua Vergine);

9°) sia attraversata da elettrodotti idonei per una facile e poco costosa sistemazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica, sia per forza motrice che per illuminazione;

10°) abbia in massima un andamento pianeggiante ed in cui manchino — salvo qualche rarissimo caso — terreni a coltura di apprezzabile reddito agrario; elemento importantissimo questo, e di cui si è tenuto massimo conto, provvedendo ad escludere anche i nuclei abitati delle borgate rurali che cadono nel perimetro della zona stessa.

Rileva che le singole disposizioni del disegno di legge in esame sono ampiamente illustrate nella loro portata e nella loro ragione di essere dalla relazione ministeriale; esse riproducono di massima le norme che sono ormai comuni alla creazione di zone industriali e che hanno avuto quindi, ai fini della loro realizzazione e aderenza alle necessità pratiche, il vaglio di altre notevoli importanti esperienze.

Per eseguire e sviluppare le opere necessarie all'impianto e all'esercizio della zona industriale, per procedere alla espropriazione delle aree anche per conto delle aziende interessate, viene istituito un apposito Ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza dei Ministeri interessati e che potrà con la dovuta snellezza e rapidità provvedere in breve tempo all'esecuzione di tutti i lavori di natura pubblica. Il finanziamento dell'Ente viene assicurato con contribuzioni degli industriali e del Governatorato; è da notare a questo riguardo che a carico dei singoli industriali graveranno inoltre le spese dei lavori per la sistemazione del terreno nell'area a ciascuno assegnata, lavori di non trascurabile costo, specie nelle zone di prima occupazione, che saranno naturalmente quelle più vicine alla città. La legittimità di un contributo diretto del Governatorato di Roma trova la sua ragione d'essere nel fatto che questo — oltre a essere interessato direttamente nella sistemazione della zona industriale, in quanto connessa allo sviluppo del piano regolatore della città (strade di accesso, strade interne, fognature, sistemazione idraulica dell'Aniene e degli altri corsi di acqua, ecc.) nonché ai problemi di traffico ed a quelli generali nel campo dell'igiene e della sanità pubblica — verrà a beneficiare, in definitiva, nelle sue entrate, sia dei notevoli apporti tributari derivanti dall'impianto e dall'attività di nuovi stabilimenti, sia dei contributi di miglioria che — sia pure in misura

modesta — potrà imporre tanto sui terreni circconvicini quanto su quelli estesissimi interni della zona, non utilizzati definitivamente per diretto uso industriale. Si deve ancora tener presente che le opere che saranno eseguite nel comprensorio della zona — e che passeranno subito in proprietà del Governatorato — hanno nella quasi totalità caratteristiche spiccatamente comunali.

Si può con certezza prevedere che alla nuova zona industriale di Roma è assicurato il miglior successo: elementi di esso sono fin d'ora il numero, la natura e la consistenza delle aziende industriali, già più di un centinaio, che richiedono di impiantare nella zona propri stabilimenti. Queste aziende richiedono complessivamente di acquistare oltre 2.800.000 metri quadrati di terreno per costruirvi stabilimenti che occuperanno circa 26.000 operai. E si può aggiungere che il problema della nuova zona industriale di Roma è, per molte di esse, problema di immediato trasferimento degli impianti già esistenti, con i necessari ampliamenti e perfezionamenti; mentre già nella zona due importantissime iniziative — oltre ad alcune altre minori — sono l'una già in piena attività e l'altra in via di completamento, e sono aziende che impiegheranno da sole oltre 10.000 operai.

Osserva che sarebbe, tuttavia, incompleto considerare il problema da questo solo punto di vista, che già per suo conto è meritevole della maggiore considerazione: nuove importantissime attività saranno attratte, col sorgere della nuova zona, per l'accennato aumento della popolazione della Capitale e quindi dei suoi consumi e dei suoi servizi, ed anche per quel favorevole processo d'incremento delle attività industriali nell'Italia centro-meridionale, che sta tanto a cuore al Regime.

Il Duce sin dal 21 aprile 1938-XVI ha posto il programma di far sorgere a Roma un centro industriale, modernamente attrezzato e adeguato in tutto ai bisogni di una grande Capitale. La creazione della zona industriale è un passo di primaria efficacia per conseguire questo scopo.

Per tali ragioni propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approvano gli articoli da 1 a 3).

ART. 4.

Sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e delle corporazioni, da due rappresentanti del Governatorato di Roma e da quattro rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali.

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e da quattro consiglieri nominati dal Consiglio.

Il Presidente ed i componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, il quale nomina, altresì, un Vice-Presidente, scelto tra i membri del Consiglio direttivo. Tutti i componenti degli organi dell'Ente durano in carica 5 anni e possono essere confermati.

Con decreto del Ministro dell'interno è nominato un collegio di tre revisori, di cui uno designato dal Ministro delle finanze e uno dalla Confederazione fascista degli industriali.

I revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.

FOLLIERO fa presente l'opportunità che a far parte del Consiglio direttivo dell'Ente per la zona industriale di Roma venga chiamato anche un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, dichiara che il Ministero delle corporazioni è sempre tendenzialmente paritetico, e perciò ammette sempre la rappresentanza dei lavoratori accanto a quella dei datori di lavoro, nei diversi organismi. Però, siccome il disegno di legge in esame è stato presentato dal Ministro dell'interno, bisognerebbe, circa la proposta del Consigliere Folliero, sentire il parere del Ministero medesimo.

PIRELLI, *Relatore*, fa presente che si tratta di un ente che deve essenzialmente procedere agli espropri ed alle opere di carattere pubblico. Non vede quindi la necessità di ammettere anche una rappresentanza dei lavoratori; tuttavia non ha ragione di opporsi.

DE AMBRIS osserva che la creazione di una zona industriale richiede non soltanto impianti, ma anche maestranze che diano la loro opera e che bisogna preparare se non si vuole ricorrere a masse operaie che affluiscano da altri paesi. Si associa, quindi, alla proposta del camerata Folliero.

MENEGOZZI si dichiara anch'egli favorevole, ritenendo che la presenza del rappresentante dei lavoratori riuscirebbe utile.

PRESIDENTE comunica che, avendo interpellato il Sottosegretario di Stato per l'interno, questi gli ha dichiarato di non avere

difficoltà ad accogliere la proposta del camerata Folliero.

Dà lettura del secondo comma dell'articolo 4 con la modificazione accettata dal Governo.

« Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e delle corporazioni, da due rappresentanti del Governatorato di Roma, da quattro rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali e da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ».

Lo pone a partito.

(È approvato — Si approva l'articolo 4 emendato — Si approvano anche gli articoli da 5 a 7).

ART. 8.

L'Ente per la zona industriale di Roma provvede alla compilazione dei piani particolareggiati di espropriazione e alla pubblicazione degli elenchi dei beni da espropriare, ai sensi del capo terzo della legge 25 giugno 1865, n. 2359, indicando il prezzo offerto.

Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta dell'Ente, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncia l'espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del Regio decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 984, sul piano regolatore di Roma e sue successive modificazioni.

PASTI in riferimento all'ultimo comma, chiede se non sia possibile aggiungere che nel collegio speciale di cui al Regio decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 984, quando sia chiamato a giudicare sugli espropri di cui alla legge in esame, i due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici siano sostituiti con due rappresentanti designati rispettivamente dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione degli industriali. Fa presente che costoro certamente faciliterebbero la definizione delle controversie realizzando una procedura molto più breve. Inoltre essi, pur rappresentando gli interessi dei singoli, terranno il massimo conto degli interessi di ordine generale.

PRESIDENTE non ritiene che in sede di discussione del presente disegno di legge si

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

possa modificare la richiamata disposizione del Regio decreto-legge 6 luglio 1934-IX, nè che si possa costituire un collegio speciale senza richiamarsi al predetto decreto-legge.

Si può tener conto della proposta del camerata Pasti, come raccomandazione relativa alla composizione del collegio predetto, perchè in esso si faccia anche posto ad una rappresentanza degli interessati.

PASTI non insiste nella sua proposta.

(*Si approva l'articolo 8*).

ART. 9.

L'indennità di espropriazione per i terreni sarà ragguagliata alla media dei valori venali, che i terreni, considerati indipendentemente della loro eventuale edificabilità, avevano nel triennio anteriore alla data di pubblicazione della presente legge.

L'indennità di espropriazione per i fabbricati non rustici e per quelli non considerati, ai fini tributari, come accessori di un fondo, sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto, alla data di pubblicazione della presente legge, capitalizzato ad un tasso del 3.50 al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione del valore venale non deve tenersi alcun conto di qualsiasi incremento di valore, che si sia verificato, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e, in particolare, di atti di acquisto di terreni e di ogni altra operazione, che si riconnettano, comunque, alla progettata creazione della zona industriale.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalle suddette espropriazioni.

PASTI rilevando la disposizione dell'ultimo comma, ritiene che possa ritenersi pacifico non esservi alcun diritto a indennità anche per le colture in atto, cioè per i frutti pendenti.

PRESIDENTE è di parere che nel caso accennato non possa presentarsi la questione del diritto all'indennità perchè, se vi sono dei frutti pendenti, il proprietario espropriato potrà asportarli o chiedere che si tenga calcolo del loro valore nell'espropriazione.

PASTI osserva che in tal caso bisognerebbe attendere, per il compimento della espropriazione, la fine dell'annata agraria.

DEL BUFALO fa presente che la Commissione attuale tiene sempre conto dei frutti pen-

denti, indennizzando l'espropriato se non può raccogliergli perchè non arrivati a maturità.

(*Si approva l'articolo 9 — Si approvano anche gli articoli 10 e 11*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di contributi per le ricerche minerarie. (1200)

VASELLI GIOVANNI, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame vuole rispondere alla necessità di dare incremento alle ricerche minerarie da parte dei privati.

Ricorda che gli enti pubblici che operano nel campo delle industrie estrattive, per i combustibili, per lo zolfo, per i minerali in genere, godono già da anni di notevoli contributi da parte dello Stato. Il provvedimento in esame istituisce dei contributi anche per le attività private, ed è quindi savio e opportuno.

Ritiene, tuttavia, che il contributo sia disposto in modo limitato e tenue, essendo riferito esclusivamente alla installazione di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento ed alla installazione di compressori d'aria, ed essendo corrisposto in ragione di lire 150 per ogni K. V. A., installato fino a 50 K. V. A. di potenza e in ragione di lire 100 per ogni K. V. A. installato oltre i 50 K. V. A.; in ragione di lire 2 per ogni metro di linea costruita per l'allacciamento della cabina alla rete di alimentazione; e per i compressori d'aria essendo corrisposto in ragione di lire una ogni litro di aria che il compressore è capace di aspirare al minuto.

Se si facessero dei calcoli di carattere tecnico, si constaterrebbe che il contributo è, così, veramente tenue, quasi irrisorio.

Rileva che quest'osservazione sembra preveduta nella relazione ministeriale, là dove si fa presente che le misure unitarie indicate nello schema sono sensibilmente inferiori all'effettivo costo delle opere. « Sempre rilevante permane quindi l'onere per il ricercatore, che non può accingersi alle ricerche se non con assoluta serietà di intenti, traendo dalla assegnazione dei contributi governativi soltanto motivo di incoraggiamento ».

Si potrebbe però replicare che l'incoraggiamento sarebbe certo molto più efficace se il contributo fosse più proporzionato agli oneri cui il ricercatore va incontro.

Osserva, poi, che si potrebbe forse trovare nel disegno di legge in esame un'altra finalità interessante l'economia nazionale ai fini autarchici, quella di dare impulso a che gli im-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

pianti siano fatti con mezzi elettrici, anziché a nafta. Ma anche rispetto a questa finalità bisogna rilevare che il contributo è molto modesto. Lo Stato darebbe il suo contributo in ragione di lire 2 per ogni metro di linea costruita per l'allacciamento della cabina alla rete di alimentazione, ma bisogna pensare che ogni metro di linea costa da 30 a 40 lire.

Risulta in ogni modo evidente la volontà dello Stato di dare incremento alle ricerche minerarie anche per opera dei privati: e il provvedimento, sebbene per la sua limitazione e tenuità, preveda casi più teorici che reali, merita di essere approvato dalla Commissione.

DEL BUFALO, nella sua qualità di Vice Presidente dell'Associazione per il controllo della combustione, si associa alle osservazioni del relatore circa la tenuità del contributo, specialmente per quanto riguarda la costruzione delle linee elettriche, che sono onerose.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, fa presente che col disegno di legge in esame non si è inteso di risolvere il problema delle ricerche minerarie, e nemmeno di promuovere le ricerche stesse, ma soltanto di incoraggiare coloro che, avendo già ottenuto delle concessioni in fatto di ricerche minerarie o di sfruttamenti di esse, introducano l'uso di attrezzi meccanici, dimostrando così una maggiore serietà di intenti e di opere.

Si vuol dare un premio, che è un premio morale e materiale nello stesso tempo, a coloro che intendono veramente di fare sul serio le ricerche minerarie, investendo dei capitali modesti o grandi che siano.

È stato osservato che si tratta di contributi molto tenui, e ciò non può disconoscersi dal Governo; ma si tratta qui di un'affermazione di principio e di buona volontà del Regime. Quando la situazione finanziaria migliorerà, allora anche i contributi potranno essere corrisposti in maggiore misura.

VASELLI GIOVANNI, *Relatore*, ringrazia il Sottosegretario di Stato dei chiarimenti dati, affermando tuttavia che sarebbe stato meglio chiarire nella relazione ministeriale al disegno di legge che si intendeva con esso dare contributi sia pure modesti a titolo di incoraggiamento a coloro che hanno delle ricerche in corso, e non già promuovere nuove ricerche per le quali i contributi predisposti sarebbero assolutamente insufficienti.

PRESIDENTE osserva che il disegno di legge ha come suoi elementi illustrativi non solo la relazione ministeriale ma anche il resoconto della discussione in sede di commissione legislativa, soprattutto in un caso come questo in cui si sono avute delle precise di-

chiarazioni del rappresentante del Governo, e particolarmente del Ministero competente che ha presentato il disegno di legge in esame.

VASELLI GIOVANNI, *Relatore*, vorrebbe precisare nel testo del disegno di legge il concetto espresso dal Sottosegretario di Stato, nel senso che i contributi potranno darsi soltanto a coloro che abbiano già iniziato delle ricerche minerarie. Così soltanto la nuova legge avrebbe una finalità attuabile.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che non vi è alcuna sostanziale differenza fra quello che egli ha dichiarato e quanto è contenuto nella relazione ministeriale ed è disposto nel disegno di legge.

PIRELLI ricorda che il relatore osservava che con contributi troppo tenui non si incoraggia l'impresa mineraria.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, conviene che coi contributi predisposti non si incoraggia il capitale ad orientarsi verso le miniere, ma ripete che questo disegno di legge mira soltanto a incoraggiare coloro, che hanno seriamente intenzione di proseguire le loro ricerche minerarie, di trasformare tecnicamente le loro aziende per un più ampio investimento di capitale, siano queste aziende all'inizio della loro opera o in piena attività.

PUPPINI osserva che la deficienza del disegno di legge non consiste tanto nella limitazione della misura del contributo veramente tenue, perchè mentre la linea di allacciamento costa circa 25 lire al metro, il contributo non è nemmeno del 10 per cento, ma bensì nella limitazione del campo a cui il contributo stesso è applicato. Per la ricerca mineraria non occorrono solamente linee, cabine di trasformazione ed impianti, ma anche motori, pompe, apparecchi di sondaggio, ecc. Ora, perchè limitare i contributi ad un campo ristretto e meno importante, come spesa, in relazione a quella che è la spesa complessiva da affrontare per una ricerca mineraria?

MASSIMINO rileva che la Commissione è d'accordo sul fatto basilare della insufficienza dei contributi. Bisognerebbe, quindi, pur tenendo ferme tutte le condizioni per la migliore utilizzazione dei contributi, impedendo ogni abuso, vedere se mantenendo la spesa annuale di due milioni non sia possibile aumentare, in maniera sensibile, fino al raddoppio, i contributi previsti nell'attuale disegno di legge.

PRESIDENTE avverte che anche il Ministro delle corporazioni da lui interpellato in proposito, gli ha dichiarato che, pur apprezzando le osservazioni fatte dai camerati circa l'entità del contributo e la opportunità che

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

il contributo stesso sia esteso anche ad altre opere, deve tuttavia tener presente lo sforzo compiuto per questo disegno di legge dal Ministro delle corporazioni nei confronti del Ministro delle finanze. Potrà anche darsi che manchino le richieste e non si utilizzino neppure i due milioni predisposti; ma, quando saranno stanziati i due milioni per i tre esercizi per i quali sono previsti (sono in tutto sei milioni), se si vedrà che durante l'applicazione della legge non si conseguirà l'effetto voluto, si potrà utilizzare diversamente la somma, mutando l'impostazione dei contributi, ed eventualmente si potranno chiedere maggiori stanziamenti. Il Ministro delle corporazioni si dichiara perciò contrario ad apportare modifiche al disegno di legge in esame, che è stato concordato col Ministro delle finanze, superando molte difficoltà.

MASSIMINO insiste nella sua proposta di aumentare i contributi pur rimanendo nel limite della spesa complessiva annua di due milioni, di cui all'articolo 2. Ritieni che elargendo dei contributi di lire 150 e di lire 100 per ogni K. V. A. installato, e di lire 2 per ogni metro di linea costruita, a termini dell'articolo 2, in base alle effettive serie richieste che si potranno ricevere, si arriverà ad una spesa di gran lunga inferiore ai 2 milioni previsti: tanto vale allora aumentare sensibilmente i contributi, rimanendo, beninteso, nel limite globale dei 2 milioni annui.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, fa presente al camerata Massimino che il Ministero delle corporazioni nello stabilire la misura e i limiti dei contributi ha certamente fatto gli opportuni calcoli. Lo prega, quindi, di non insistere nel chiedere modificazioni al disegno di legge, accontentandosi della dichiarazione del Ministro Ricci, riferita testè dal Presidente della Commissione, che se in seguito all'attuazione di questa legge, non si otterranno i risultati desiderati, non si avrà difficoltà ad adottare altri provvedimenti, tenendo conto dell'esperienza fatta.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Divieto di stipulare contratti di assicurazione contro i danni con effetto differito di oltre un anno. (1201)

MENTASCHI, *Relatore*, osserva che l'esauriente relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, mette già in evidenza tutte

le ragioni, che hanno consigliato l'intervento del Ministero delle Corporazioni allo scopo di evitare la concorrenza sfrenata da parte di alcune compagnie di assicurazione, soprattutto nell'accaparramento, a diversi anni di distanza, dei contratti attualmente in corso presso altre compagnie per assicurazioni contro i danni. Non si poteva, però, impedire all'assicurato ogni libertà di movimento; ed allora mentre si è dichiarato il divieto di stipulare contratti tendenti ad assicurare, con effetto differito e per gli stessi rischi, le cose che formano già oggetto di una assicurazione in corso, si è ammessa la eccezione per il caso che la stipulazione avvenga nell'ultimo anno di durata della polizza in vigore.

Mette in rilievo l'opportunità di disciplinare la distrazione dei portafogli delle compagnie, in quanto detti portafogli sono costati sacrifici e rappresentano una attività, che non può essere distolta. In questo periodo, in cui, per effetto dell'applicazione della legge di guerra, sono state poste sotto sequestro tutte le aziende e rappresentanze italiane appartenenti a sudditi nemici, è stato più facile da parte degli agenti di alcune compagnie assicurative di indurre gli assicurati a vincolare la polizza, fin da oggi, per la stipulazione dell'assicurazione con altra compagnia a distanza di 3-5 anni. Così il portafoglio di queste aziende nemiche, sulle quali c'è ora un sequestro da parte dello Stato, a poco a poco verrebbe ad annullarsi.

Come è detto nella relazione ministeriale, questo provvedimento viene ad integrare l'altro precedente disposto con la legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761, la quale disciplina le distrazioni nel campo delle assicurazioni sulla vita.

PRESIDENTE avverte che il camerata Mentaschi ha presentato al Sottosegretario di Stato per le corporazioni alcune proposte di emendamenti, immediatamente prima della riunione della Commissione.

Riconosce che, talora, data l'immediata convocazione delle Commissioni e l'invio tardivo dei disegni di legge, non è possibile ai camerati inviare le loro proposte di emendamenti a tempo perchè siano stampati e portati a conoscenza del Governo, ma raccomanda di adoperare ogni diligenza perchè ciò possa farsi.

Osserva poi in particolare che le proposte di emendamenti del camerata Mentaschi, concernendo materia eminentemente tecnica, non possono essere esattamente valutate nella loro portata nel corso di una rapida discussione. Per evitare il rinvio dell'esame del disegno di legge, prega, quindi, il camerata Mentaschi di ritirare le sue proposte.

FERRARIO GIUSEPPE fa presente che questo provvedimento è stato largamente studiato dalla sezione della previdenza della corporazione della previdenza e credito, alle cui riunioni sono intervenuti tanto i rappresentanti sindacali che quelli del Ministero. Così il disegno di legge dopo lunghe discussioni nelle quali si è cercato di trovare il giusto equilibrio fra gli interessi delle varie parti, è stato formulato e concordato nella forma più adatta per tutelare gli interessi delle compagnie, quelle degli addetti all'attività produttiva, ed anche quelli degli assicurati e di coloro che si vorranno assicurare.

Non crede che convenga e sia possibile emendare le disposizioni così concordate in un rapido esame in sede di Commissione. A meno, quindi, che non si voglia rinviare l'esame del disegno di legge, esprime l'avviso che esso venga approvato nella forma in cui è stato presentato.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che gli emendamenti presentati dal camerata Mentaschi sono frutto della buona volontà del relatore, che in virtù della sua competenza vorrebbe completare il testo del disegno di legge per renderlo perfetto. Tuttavia, trattandosi di materia tecnica, si associa a quanto ha rilevato il Presidente della Commissione e prega il camerata Mentaschi di voler ritirare le sue proposte.

MENTASCHI, *Relatore*, non insiste nelle sue proposte di emendamenti, osservando che esse non avevano altro scopo che quello di portare dei chiarimenti allo spirito del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge nel testo ministeriale.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Esame di una petizione.

PRESIDENTE avverte che è stata presentata una petizione da certo Caccioni Francesco, operaio, di Sassari, il quale lamenta che l'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale gli abbia negata la liquidazione della pensione di invalidità, cui ritiene di aver invece diritto.

Il Caccioni fa presente che nel periodo della grande guerra 1915-1918 si trovò alle dipendenze della Società Ansaldo di Genova per tre anni consecutivi, e per due anni prestò la sua opera nello stabilimento di San Martino, dove ebbe un infortunio al pollice della mano sinistra. Ritiene quindi di essere stato assicurato e chiede di ricevere la pensione di invalidità e vecchiaia, essendo nato nel 1872.

Osserva in proposito che è vero che il Caccioni asserisce di essersi trovato in uno stabilimento ausiliario, e che normalmente gli stabilimenti ausiliari di quel tempo assicuravano i loro operai presso la Cassa di Previdenza degli operai, ma le assicurazioni non erano allora obbligatorie e quindi non risulta che il Caccioni sia stato effettivamente assicurato.

Ritiene che la Commissione non debba deliberare sulla petizione, ma limitarsi a invitare il Caccioni a presentare regolare reclamo, in sede amministrativa, al Comitato esecutivo dell'Istituto della Previdenza Sociale contro il rifiuto della Direzione provinciale della sede di Sassari, perchè se effettivamente egli ha diritto alla pensione, il Comitato esecutivo potrà adottare un giusto provvedimento nel senso prospettato dal Caccioni.

(La Commissione concorda).

La riunione termina alle 11.25.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Norme per la creazione e per l'esercizio della nuova zona industriale di Roma. (1199)

ART. 1.

Per promuovere lo sviluppo industriale di Roma è istituita una zona industriale nei pressi della località Tor Sapienza e Grotte Celoni, secondo le delimitazioni risultanti dall'annessa planimetria, la quale, vistata d'ordine Nostro dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositata nell'archivio di Stato.

Le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della predetta zona industriale, nonché l'impianto, nella zona stessa, di stabilimenti industriali e costruzioni annesse sono dichiarati di pubblica utilità.

ART. 2.

È istituito « l'Ente per la zona industriale di Roma ». Esso ha il compito di eseguire e sviluppare le opere per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, ferme le attribuzioni del Governatorato e delle altre pubbliche Amministrazioni nei riguardi dei servizi di loro competenza.

L'Ente ha la facoltà di procedere alla espropriazione degli immobili compresi nella planimetria, anche per conto delle aziende interessate, fatta esclusione dei beni appartenenti al pubblico demanio, per i quali continueranno ad avere vigore le disposizioni legislative vigenti.

ART. 3.

L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico; ha amministrazione propria e sede in Roma. È sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e delle finanze ed è retto da uno Statuto, approvato con Regio decreto su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa coi Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e delle corporazioni.

ART. 4.

Sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo.

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e delle corporazioni, da due rappresentanti del Governatorato di Roma, da quattro rappresentanti della Confederazione Fascista degli industriali e da un rappresentante della Confederazione Fascista dei lavoratori dell'industria.

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e da quattro consiglieri nominati dal Consiglio.

Il Presidente ed i componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, il quale nomina, altresì, un Vice-Presidente, scelto tra i membri del Consiglio direttivo. Tutti i componenti degli organi dell'Ente durano in carica 5 anni e possono essere confermati.

Con decreto del Ministro dell'interno è nominato un collegio di tre revisori, di cui uno designato dal Ministro delle finanze e uno dalla Confederazione fascista degli industriali.

I revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.

ART. 5.

Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Regio decreto che ne approva lo Statuto, l'Ente per la zona industriale di Roma, d'intesa con il Governatorato di Roma, compilerà il piano generale ed i piani particolareggiati delle opere pubbliche riguardanti la zona industriale, da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno, delle comunicazioni e delle corporazioni.

Le opere relative ai servizi pubblici di competenza del Governatorato, una volta eseguite dall'Ente e collaudate dagli organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

saranno trasferite in proprietà del Governatorato.

Il Ministero dei lavori pubblici approverà nei modi di legge i progetti esecutivi delle opere stesse.

ART. 6.

Al finanziamento dell'Ente, per la esecuzione delle opere e dei lavori necessari per i servizi generali nella zona, sarà provveduto:

a) mediante un sopraprezzo sul valore di esproprio dei beni ceduti alle aziende industriali della zona, commisurato all'area occupata da ciascuna di esse.

Tale sopraprezzo sarà fissato, su proposta del Consiglio direttivo dell'Ente, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle finanze e delle corporazioni e sarà corrisposto secondo le modalità fissate nello statuto dell'Ente.

Le ditte già installate nella zona concorreranno al finanziamento dell'Ente, in relazione all'area occupata e in misura da stabilirsi con il decreto di cui sopra;

b) mediante un contributo del Governatorato di Roma non superiore a lire 40 milioni, che sarà corrisposto con le modalità da determinarsi con apposita convenzione, che verrà stipulata tra il Governatorato e l'Ente, entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto dell'Ente e che sarà sottoposta all'approvazione del Ministro dell'interno di concerto coi Ministri delle finanze e delle corporazioni.

ART. 7.

Alle spese di funzionamento dell'Ente si provvederà con una quota da prelevare sui fondi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente e da fissare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quelli delle corporazioni e delle finanze.

ART. 8.

L'Ente per la zona industriale di Roma provvede alla compilazione dei piani particolareggiati di espropriazione e alla pubblicazione degli elenchi dei beni da espropriare, ai sensi del capo terzo della legge 25 giugno 1865, n. 2359, indicando il prezzo offerto.

Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta dell'Ente, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncia l'espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del Regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, sul piano regolatore di Roma e sue successive modificazioni.

ART. 9.

L'indennità di espropriazione per i terreni sarà ragguagliata alla media dei valori venali, che i terreni, considerati indipendentemente della loro eventuale edificabilità, avevano nel triennio anteriore alla data di pubblicazione della presente legge.

L'indennità di espropriazione per i fabbricati non rustici e per quelli non considerati, ai fini tributari, come accessori di un fondo, sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto, alla data di pubblicazione della presente legge, capitalizzato ad un tasso del 3.50 al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione del valore venale non deve tenersi alcun conto di qualsiasi incremento di valore, che si sia verificato, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e, in particolare, di atti di acquisto di terreni e di ogni altra operazione, che si riconnettano, comunque, alla progettata creazione della zona industriale.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalle suddette espropriazioni.

ART. 10.

I materiali da costruzione, le macchine e in genere tutto quanto può occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, che, entro dieci anni dalla data di pubblicazione della presente legge, sorgeranno nella zona industriale di Roma, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali, sempre che non possano essere prodotti nel Regno.

Con la stessa limitazione sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali di ogni specie destinati all'ampliamento e alla trasformazione, entro il termine di cui sopra, degli stabilimenti industriali già esistenti nella zona anzidetta.

Le esenzioni saranno consentite dal Ministro per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per gli scambi e per le valute; e le introduzioni nel Regno, di cui ai comma precedenti, saranno disciplinate

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

secondo le norme che regolano le importazioni dall'estero.

Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali ed i macchinari ammessi all'esenzione siano introdotti nel Regno entro un anno dalla scadenza del termine, di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 11.

Agli stabilimenti, di cui al 1° comma dell'articolo precedente, e a quelli, la cui costruzione sia stata già iniziata nella zona in data non anteriore al 1° gennaio 1938, è concessa per un decennio dalla data della loro attivazione, la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti attualmente esistenti nella zona, che si ampliarono o si trasformarono entro il termine fissato dall'articolo precedente, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti e trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per imposta di ricchezza mobile.

ART. 12.

La imposta di registro e la imposta di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà per l'espropriazione da parte dell'Ente dei terreni occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, degli stabilimenti e delle costruzioni annesse, sono stabilite nella misura fissa di lire 20 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Uguale trattamento si applica sul primo trasferimento dei terreni dall'Ente alle Ditte per il conseguimento degli scopi suddetti. Tali scopi debbono essere contestualmente dichiarati nell'atto, e saranno dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, qualora entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto stesso non sia dimostrato con apposito certificato, da rilasciarsi dal Ministero delle Corporazioni, che gli scopi della legge sono stati conseguiti.

ART. 13.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà, a propria cura e spese, all'ampliamento della stazione di Tor Sapienza, che si renderà necessario per il servizio della zona industriale e, per l'area occorrente a tale ampliamento, saranno presi

accordi fra l'Amministrazione stessa e l'Ente per la zona industriale di Roma.

I binari e tutti gli altri impianti inerenti ai raccordi ferroviari dei vari stabilimenti con la stazione, compresi i binari di presa e consegna carri, saranno eseguiti, sotto l'osservanza delle norme vigenti per le ferrovie private di seconda categoria, dall'Ente predetto, a proprio carico per la parte esterna agli stabilimenti, e dalle ditte o società proprietarie dei rispettivi stabilimenti a proprio carico, per la parte interna.

ART. 14.

Nulla è innovato, per gli stabilimenti di cui agli articoli precedenti, alle norme del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488 convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1808, e della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e relativi decreti di applicazione.

Istituzione di contributi per le ricerche minerarie. (1200)

ART. 1.

Sono istituiti contributi a favore dei titolari dei permessi di ricerche minerarie accordati a termini degli articoli 5 e 59 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per l'impianto di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento e per l'impianto di compressori d'aria.

ART. 2.

Il contributo per le cabine elettriche di trasformazione, è corrisposto:

a) in ragione di lire 150 per ogni K. V. A. installato fino a 50 K. V. A. di potenza e in ragione di lire 100 per ogni K. V. A. installato oltre i 50 K. V. A.;

b) in ragione di lire 2 per ogni metro di linea costruita per l'allacciamento della cabina alla rete di alimentazione.

Il contributo per i compressori d'aria è corrisposto in ragione di lire 1 ogni litro di aria che il compressore è capace di aspirare al minuto primo.

ART. 3.

La concessione dei contributi è fatta con decreto del Ministro delle corporazioni, a giu-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dizio insindacabile del Ministro stesso, in base ad accertamenti sulle condizioni nelle quali si svolgono le lavorazioni.

Sono esclusi in ogni caso dalla concessione gli enti, ai quali siano assegnati speciali contributi per l'esecuzione delle ricerche.

Il pagamento dei contributi è effettuato quando le installazioni siano state collaudate.

ART. 4.

Le norme indicate negli articoli precedenti si applicano esclusivamente agli impianti da installarsi nelle zone di ricerca, i quali siano iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge, e collaudati entro il 30 giugno 1943.

ART. 5.

Gli impianti che abbiano beneficiato del contributo non possono essere demoliti od asportati anche parzialmente dalle zone dei lavori di ricerca, senza la preventiva autorizzazione dell'ingegnere capo del distretto minerario.

ART. 6.

Per la corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge, sarà stanziata nel bilancio del Ministero delle Corporazioni la somma annua di lire 2,000,000 a partire dall'esercizio in corso e per i due esercizi successivi 1941-42 e 1942-43.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni le necessarie variazioni.

Divieto di stipulare contratti di assicurazione contro i danni con effetto differito di oltre un anno. (1201)

ART. 1.

Alle Società autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel Regno d'Italia, nei territori dell'Africa Italiana e nelle Isole Italiane dell'Egeo è fatto divieto di stipulare contratti o appendici di polizze diretti ad assicurare, con effetto differito e per gli stessi rischi, le cose che già formano oggetto di un'assicurazione in corso, a meno che la stipulazione non avvenga nell'ultimo anno di durata della polizza in vigore.

Sono compresi in tale divieto anche i contratti di assicurazione che, indipendentemente dell'esistenza di altra polizza in corso per gli stessi rischi e per lo stesso oggetto, differiscano la propria decorrenza ad oltre un anno dalla loro stipulazione.

ART. 2.

Il divieto di cui al precedente articolo si estende anche alle dichiarazioni unilaterali con le quali gli assicurati, che all'atto della dichiarazione sono vincolati presso un'impresa per un periodo più lungo di un anno, si impegnano a stipulare o a rinnovare in tutto o in parte l'assicurazione per gli stessi rischi e per le stesse cose, dopo la scadenza del contratto in corso.

ART. 3.

È riservata al Ministero delle corporazioni la facoltà di dare preventivamente speciali autorizzazioni a stipulare contratti o ad assumere impegni unilaterali con effetto differito di oltre un anno quando ricorrano particolari circostanze che giustifichino, a giudizio insindacabile dello stesso Ministero, una deroga ai divieti sanciti negli articoli precedenti.

Le autorizzazioni predette sono date dal Ministero delle corporazioni d'intesa con quello dell'Africa Italiana, quando i contratti o gli impegni debbano essere stipulati od assunti nei territori dell'Africa Italiana.

ART. 4.

Le proposte, i contratti e le dichiarazioni in contrasto con i divieti suddetti sono nulli. La nullità si estende anche alle disdette delle polizze date dagli assicurati, in dipendenza dei contratti o delle dichiarazioni precedentemente contemplati, sempre che la disdetta pervenga all'impresa di assicurazione anteriormente all'ultimo anno di durata della polizza in corso.

ART. 5.

Le persone comunque addette al servizio delle Società assicuratrici, che abbiano procurato affari di assicurazione mediante contratti, impegni o proposte che siano in con-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

trasto con i divieti di cui ai precedenti articoli, sono passibili di una pena pecuniaria non inferiore all'importo della provvigione di acquisto e degli altri compensi loro assegnati, sotto qualsiasi forma, per l'affare che ha dato luogo all'infrazione.

ART. 6.

Le violazioni delle norme stabilite nella presente legge sono accertate dal Ministero delle corporazioni con la procedura prevista dagli articoli 13 e seguenti della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761.

ART. 7.

Per le assicurazioni sulla vita restano inalterate le disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761.

ART. 8.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo alle modifiche necessarie per il loro coordinamento, le disposizioni della presente legge con quelle citate nell'articolo 17 della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761.

